

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1990, n. 147

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il personale della Polizia di Stato.

Vigente al: 10-5-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'[art. 87 della Costituzione](#);
Vista la [legge 1° aprile 1981, n. 121](#);
Vista la [legge 24 novembre 1981, n. 675](#);
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 336, 337 e 338;
Vista la [legge 12 agosto 1982, n. 569](#);
Vista la [legge 10 ottobre 1986, n. 668](#);
Visto il [decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 novembre 1987, n. 472](#);
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, 10 aprile 1987, n. 150, e 23 giugno 1988, n. 234;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, che ha designato i componenti delle delegazioni trattanti l'accordo sindacale del personale della Polizia di Stato;
Visto l'accordo raggiunto in data 22 dicembre 1989 tra la delegazione governativa e sindacati di polizia S.I.U.L.P. (Sindacato italiano unitario lavoratori Polizia), S.A.P. (Sindacato autonomo Polizia), S.I.A.A.P. (Sindacato italiano agenti assistenti Polizia), A.N.F.P. (Associazione nazionale funzionari di Polizia) quest'ultima, con riserva dell'esito finale del giudizio pendente ai sensi dell'[art. 95, primo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121](#);
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 febbraio 1990;
Visto il [decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127](#), recante copertura delle spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Area di applicazione e durata

1. Il presente regolamento si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato esclusi i dirigenti.
2. Il presente regolamento si riferisce al periodo 1 gennaio 1988-31 dicembre 1990. Gli effetti economici decorrono dal 1 luglio 1988, fatte salve le diverse decorrenze espressamente previste nei successivi articoli per particolari istituti contrattuali.

Art. 2.

Nuovi stipendi

1. I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 2, comma 12, del [decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 novembre 1987, n. 472](#), a regime sono:

Livello IV L. 9.031.000 " V " 10.081.000 " VI
. " 11.331.000 " VI- bis " 12.331.000 " VII

..... " 13.331.000 " VIII
..... " 15.531.000

2. Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza 1° luglio 1990.

3. Dal 1° luglio 1988 al 30 settembre 1989 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Livello IV L. 310.000 " V " 354.600 " VI
..... " 385.600 " VI- bis
..... " 436.100 " VII
..... " 486.600 " VIII
..... " 512.000

4. Dal 1° ottobre 1989 al 30 giugno 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Livello IV L. 1.459.000 " V " 1.668.600 " VI
..... " 1.815.200 " VI- bis
..... " 2.052.850 " VII
..... " 2.290.500 " VIII
..... " 2.410.000

5. Dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi:

Livello IV L. 2.450.000 " V " 2.800.000 " VI
..... " 3.050.000 " VI- bis
..... " 3.450.000 " VII
..... " 3.850.000 " VIII
.. " 4.050.000

6. Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo. (2) **((3))**

AGGIORNAMENTO (2)

Il [D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395](#) ha disposto:

-(con l'art. 2, comma 1) che gli stipendi stabiliti dal presente articolo, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'[art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384](#), convertito dalla [legge 14 novembre 1992, n. 438](#), "sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello III L. 102.000

" IV L. 107.000

" V L. 113.000

" VI L. 123.000

" VI-bis L. 131.000

" VII L. 139.000

" VII-bis L. 150.000

VIII L. 161.000

" IX L. 182.000".

- (con l'art. 2, comma 2) che i predetti aumenti competono con decorrenza 1 dicembre 1995.

- (con l'art. 2, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello III L. 78.000

" IV " 82.000

" V " 86.000

" VI " 94.000

" VI-bis " 100.000

" VII " 106.000

" VIII " 123.000

" IX " 140.000".

- (con l'art. 2, comma 6) che "I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Livello III L. 9.445.000

" IV L. 10.555.000

" V L. 11.677.000

" VI L. 13.047.000

" VI-bis L. 14.143.000

" VII L. 15.239.000

" VII-bis L. 16.471.000

" VIII L. 17.703.000

" IX L. 20.495.000 "

- (con l'art. 35, comma 1) che gli stipendi stabiliti dal presente articolo, comprensivi del conglobamento dell'elemento distinto della retribuzione di cui all'[art. 7 del decreto-legge 19 settembre 1992,](#)

n. 384, convertito dalla [legge 14 novembre 1992, n. 438,](#) "sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

Livello V L. 113.000

" VI L. 123.000

" VI-bis L. 131.000

" VII L. 139.000

" VII-bis L. 150.000

" VIII L. 161.000

" IX L. 182.000".

- (con l'art. 35, comma 2) che i presetti aumenti competono con decorrenza 1 dicembre 1995.

- (con l'art. 35, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1995 al 30 novembre 1995 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello V L. 86.000

" VI L. 94.000

" VI-bis L. 100.000

" VII L. 106.000

" VIII L. 123.000

" IX L. 140.000".

- (con l'art. 35, comma 6) che "I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, derivanti dall'applicazione dei precedenti commi, sono:

Livello V L. 11.677.000
" VI L. 13.047.000
" VI-bis L. 14.143.000
" VII L. 15.239.000
" VII-bis L. 16.471.000
" VIII L. 17.703.000
" IX L. 20.495.000".

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359](#), nel modificare il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto:

- (con l'art. 2, comma 1) che gli stipendi stabiliti dal presente articolo 2, sono incrementati, a regime, dalle seguenti misure mensili lorde:

Livello IV . . . L. 179.000
Livello V . . . L. 187.000
Livello VI . . . L. 200.000
Livello VI-bis . . L. 210.000
Livello VII . . . L. 220.000
Livello VII-bis . L. 229.500
Livello VIII . . . L. 239.000
Livello IX . . . L. 262.000.

- (con l'art. 2, comma 2) che i predetti aumenti competono con decorrenza 1 luglio 1997.

- (con l'art. 2, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

Livello IV . . . L. 62.000
Livello V . . . L. 65.000
Livello VI . . . L. 70.000
Livello VI-bis . L. 74.000
Livello VII . . . L. 78.000
Livello VII-bis . L. 80.500
Livello VIII . . . L. 83.000
Livello IX ... L. 91.000".

- (con l'art. 2, comma 4) che "Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

| | |
|----------------------|------------|
| Livello IV . . . | L. 134.000 |
| Livello V . . . | L. 140.000 |
| Livello VI . . . | L. 150.000 |
| Livello VI-bis . . . | L. 157.000 |
| Livello VII . . . | L. 165.000 |
| Livello VII-bis .. | L. 172.000 |
| Livello VIII . . . | L. 179.000 |
| Livello IX . . . | L. 196.000 |

- (con l'art. 2, comma 6) che "I valori stipendiali tabellari

annui lordi a regime, sono:

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Livello IV . . . | L. 12.703.000 |
| Livello V . . . | L. 13.921.000 |
| Livello VI . . . | L. 15.447.000 |
| Livello VI-bis . . . | L. 16.663.000 |
| Livello VII . . . | L. 17.879.000 |
| Livello VII-bis . . . | L. 19.225.000 |
| Livello VIII . . . | L. 20.571.000 |
| Livello IX . . . | L. 23.639.000". |

Lo stesso D.P.R., nel modificare il [D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395](#) ha inoltre disposto:

- (con l'art. 11, comma 1) che gli stipendi stabiliti dal presente articolo sono incrementati, a regime, delle seguenti misure mensili lorde:

| | |
|----------------------|------------|
| Livello V..... | L. 187.000 |
| Livello VI..... | L. 200.000 |
| Livello VI-bis..... | L. 210.000 |
| Livello VII..... | L. 220.000 |
| Livello VII-bis..... | L. 229.500 |
| Livello VIII..... | L. 239.000 |
| Livello IX..... | L. 262.000 |

- (con l'art. 11, comma 2) che i predetti aumenti competono con decorrenza 1 luglio 1997.

- (con l'art. 11, comma 3) che "Dal 1 gennaio 1996 al 30 novembre 1996 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

| | |
|----------------------|-------------|
| Livello V..... | L. 65.000 |
| Livello VI..... | L. 70.000 |
| Livello VI-bis..... | L. 74.000 |
| Livello VII..... | L. 78.000 |
| Livello VII-bis..... | L. 80.500 |
| Livello VIII..... | L. 83.000 |
| Livello IX..... | L. 91.000". |

- (con l'art. 11, comma 4) che "Dal 1 dicembre 1996 al 30 giugno 1997 competono i seguenti aumenti stipendiali mensili lordi:

| | |
|----------------|------------|
| Livello V..... | L. 140.000 |
|----------------|------------|

Livello VI..... L. 150.000

Livello VI-bis..... L. 157.000

Livello VII..... L. 165.000

Livello VII-bis..... L. 172.000

Livello VIII..... L. 179.000

Livello IX..... L. 196.000".

- (con l'art. 11, comma 4) che "I valori stipendiali tabellari annui lordi a regime, sono:

Livello V..... L. 13.921.000

Livello VI..... L. 15.447.000

Livello VI-bis..... L. 16.663.000

Livello VII..... L. 17.879.000

Livello VII-bis..... L. 19.225.000

Livello VIII..... L. 20.571.000

Livello IX..... L. 23.639.000".

Art. 3.

Retribuzione individuale di anzianita'

1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianita' e' incrementata dei seguenti importi annui lordi:

| | |
|------------|------------|
| Livello IV | L. 264.000 |
| " V | " 288.000 |
| " VI | " 330.000 |
| " VI- bis | " 357.000 |
| " VII | " 384.000 |
| " VIII | " 462.000 |
| " ((IX)) | " 508.200 |

2. Al personale assunto in una data intermedia tra il 1° gennaio 1987 ed il 31 dicembre 1988 detto importo e' corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestato.

3. Gli importi di cui ai commi 1 e 2 riassorbono, a far data dal 1° gennaio 1989, le anticipazioni corrisposte al medesimo titolo e liquidate ai sensi dell'[art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150](#), integrato dall'[art. 2, comma 22, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 novembre 1987, n. 472](#).

Art. 4.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente regolamento hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3](#), o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente regolamento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e nelle percentuali previste dal medesimo regolamento, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale.

3. Ai fini della corresponsione dei nuovi stipendi derivanti dall'applicazione del presente regolamento si applica l'[art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312](#).

4. Gli aumenti stipendiali di cui all'art. 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5.

Assegno funzionale

1. Le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'art. 6 del [decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 novembre 1987, n. 472](#), sono rideterminate, a decorrere dal 1 gennaio 1990, nei seguenti importi

annui lordi:

19 anni 29 anni
di servizio di servizio

Qualifiche Lire Lire

Ruolo degli agenti e assistenti . . . 1.300.000 1.700.000

Ruolo dei sovrintendenti e ruolo degli

ispettori 1.700.000 2.500.000

2. Per il personale del ruolo dei commissari o qualifiche

equiparate della Polizia di Stato, proveniente da ruoli inferiori, le misure dell'assegno di cui al comma 1, a decorrere dal 1 gennaio

1990, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi:

19 anni 29 anni
di servizio di servizio

Qualifiche Lire Lire

Vice commissario e commissario . . . 2.100.000 2.700.000

Commissario capo 2.800.000 4.500.000

Vice questore aggiunto 3.200.000 4.500.000 (2)

(3) (4) **((5))**

AGGIORNAMENTO (2)

Il [D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395](#) ha disposto:

- (con l'art. 5, comma 1) che l'assegno funzionale pensionabile di cui al presente articolo, e' dovuto nei seguenti importi annui lordi:

19 anni 29 anni
di servizio di servizio

Qualifiche lire lire

Ruolo degli agenti, assistenti ed equiparati 1.300.000 1.700.000

Ruolo dei sovrintendenti ed equiparati e ruolo degli ispettori ed equiparati 1.700.000 2.500.000

- (con l'art. 5, comma 2) che per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui al presente

articolo, e' dovuto nei seguenti importi annui lordi:

19 anni 29 anni
di servizio di servizio

Qualifiche lire lire

- - -
V. Commissario e commissario 2.100.000 2.700.000
Commissario capo 2.800.000 4.500.000
Vice questore aggiunto 3.200.000 4.500.000

- (con l'art. 38, comma 1) che gli assegni funzionali pensionabili di cui al presente articolo, sono dovuti nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni 29 anni
Ruolo di servizio di servizio
lire lire

- - -

Ruolo appuntati e carabinieri
e appuntati finanziari 1.300.000 1.700.000

Ruolo sovrintendenti e ruolo
ispettori 1.700.000 2.500.000

- (con l'art. 38, comma 2) che "Per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui all'[art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 147/1990](#), sono

dovuti nei seguenti importi annui lordi:

19 anni 29 anni
Grado di servizio di servizio
lire lire

- - -

Tenente 2.100.000 2.700.000
Capitano 2.100.000 2.700.000
Maggiore 2.800.000 4.500.000
Tenente colonnello 3.200.000 4.500.000".

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359](#) ha disposto:

- (con l'art. 5, comma 1) che l'assegno funzionale pensionabile di cui al presente articolo, nelle misure derivanti dall'art. 5 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995](#), a decorrere dal 1 luglio 1996 e'rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni 29 anni

Qualifiche Lire Lire

di servizio di servizio

- - - - -

Ruolo degli agenti, assistenti ed

equiparati 1.365.000 1.785.000

Ruolo dei sovrintendenti ed equiparati 1.785.000 2.625.000

Ruolo degli ispettori ed equiparati 1.820.000 2.675.000

- (con l'art. 5, comma 2) che per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo forestale dello Stato provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui al presente articolo, nelle misure derivanti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995, a decorrere dal 1 luglio 1996 e' rideterminato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni 29 anni

di servizio di servizio

Qualifiche Lire Lire

-- -- --

Vice commissario e commissario 2.205.000 2.835.000

Commissario capo 2.940.000 4.725.000

Vice questore aggiunto 3.360.000 4.725.000

- (con l'art. 14, comma 1) che gli assegni funzionali pensionabili di cui al presente articolo, nelle misure derivanti dall'art. 38 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1995](#), fermo restando i requisiti ivi previsti, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni 29 anni

di servizio di servizio

Qualifiche Lire Lire

-- -- --

Ruolo appuntati e carabinieri e

appuntati finanziari 1.365.000 1.785.000

Ruolo sovrintendenti 1.785.000 2.625.000

Ruolo degli ispettori 1.820.000 2.675.000

Lo stesso D.P.R., nel modificare il [D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395](#), ha conseguentemente disposto:

- (con l'art. 14, comma 2) che per gli ufficiali provenienti dai ruoli inferiori, gli assegni funzionali pensionabili di cui al presente articolo, a decorrere dal 1 luglio 1996 sono rideterminati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

19 anni 29 anni

di servizio di servizio

Ruolo Lire Lire

-- -- --

Sottotenente 2.205.000 2.835.000

Tenente 2.205.000 2.835.000

Capitano 2.205.000 2.835.000

Maggiore 2.940.000 4.725.000

Tenente colonnello 3.360.000 4.725.000

AGGIORNAMENTO (4)

Il [D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254](#) ha disposto:

- (con l'art. 5, comma 1) che l'assegno funzionale pensionabile di cui al presente articolo, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del [decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996](#), e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

=====

QUALIFICHE 9 ANNI 29 ANNI
DI SERVIZIO DI SERVIZIO
LIRE LIRE

=====

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|
| Agente e qualifiche equiparate | 1.365.000 | 1.785.900 |
| Agente scelto " " | 1.365.000 | 1.785.000 |
| Assistente " " | 1.365.000 | 1.785.000 |
| Assistente capo " " | 1.365.000 | 1.785.000 |
| Vice-sovrintendente " " | 1.785.000 | 2.625.000 |
| Sovrintendente " " | 1.785.000 | 2.625.000 |
| Sovrintendente capo " " | 1.785.000 | 2.625.000 |
| Vice-ispettore " " | 1.820.000 | 2.675.000 |
| Ispettore " " | 1.820.000 | 2.675.000 |
| Ispettore-capo " " | 1.820.000 | 2.675.000 |
| Ispettore superiore S.U.PS. | 1.820.000 | 2.675.000 |

- (con l'art. 5, comma 2) che per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della Polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia e per gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, l'assegno funzionale pensionabile di cui al presente articolo, nelle misure derivanti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 359 del 1996, e' fissato nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

=====

QUALIFICHE 9 ANNI 29 ANNI
DI SERVIZIO DI SERVIZIO
LIRE LIRE

=====

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Vice commissario e qualifiche equiparate | 2.205.000 | 2.835.000 |
| Commissario " " | 2.205.000 | 2.835.000 |
| Commissario capo " " | 2.940.000 | 4.725.000 |
| Vice questore aggiunto " " | 3.360.000 | 4.725.000 |

- (con l'art. 45, comma 1) che gli assegni funzionali pensionabili di cui al presente articolo, nelle misure derivanti dall'articolo 14 del [decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 359](#), sono fissati nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

=====

QUALIFICHE 19 ANNI 29 ANNI
DI SERVIZIO DI SERVIZIO
LIRE LIRE

=====

| | | |
|--|-----------|------------|
| Carabiniere e finanziere | 1.365.000 | 1.785.000 |
| Carabiniere scelto e finanziere scelto | 1.365.000 | 1.785.000 |
| Appuntato | 1.365.000 | 1.785.000 |
| Appuntato scelto | 1.365.000 | 1.785.000 |
| Vice brigadiere | 1.785.000 | 2.625.000 |
| Brigadiere | 1.785.000 | 2.625.000 |
| Brigadiere capo | 1.785.000 | 2.625.000 |
| Maresciallo | 1.820.000 | 2.675.000 |
| Maresciallo ordinario | 1.820.000 | 2.675.000 |
| Maresciallo capo | 1.820.000 | 2.675.000 |
| Maresciallo aiutante SUPS e | 1.820.000 | 2.675.000. |
| Maresciallo aiutante | | |

AGGIORNAMENTO (5)

Il [D.P.R. 9 febbraio 2001, n. 140](#), nel modificare il [D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254](#), ha conseguentemente disposto:

- (con l'art. 5, comma 1) che le misure dell'assegno di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2001, fermi restando i requisiti previsti dal medesimo articolo, sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

| Qualifiche di servizio lire | 19 anni di servizio lire | 29 anni |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Ispettore superiore S.U.P.S. | e qualifiche equiparate | 2.180.000 3.035.000 |
| Ispettore capo | e qualifiche equiparate | 2.180.000 3.035.000 |
| Ispettore | e qualifiche equiparate | 2.180.000 3.035.000 |
| Vice ispettore | e qualifiche equiparate | 2.180.000 3.035.000 |
| Sovrintendente capo | e qualifiche equiparate | 2.145.000 2.985.000 |
| Sovrintendente | e qualifiche equiparate | 2.145.000 2.985.000 |
| Vice sovrintendente | e qualifiche equiparate | 2.145.000 2.985.000 |
| Assistente capo | e qualifiche equiparate | 1.725.000 2.145.000 |
| Assistente | e qualifiche equiparate | 1.725.000 2.145.000 |
| Agente scelto | e qualifiche equiparate | 1.725.000 2.145.000 |
| Agente | e qualifiche equiparate | 1.725.000 2.145.000 |

- (con l'art. 5, comma 2) che per gli appartenenti al ruolo dei commissari o qualifiche equiparate della polizia di Stato, per gli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia e per i funzionari del Corpo forestale dello Stato, provenienti da ruoli inferiori, le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui al

presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

| Qualifiche di servizio | 19 anni | 29 anni |
|---|---------|---------------------|
| lire | lire | |
| - | - | - |
| Vice questore aggiunto e qualifiche equiparate | | 3.720.000 5.085.000 |
| Commissario capo e qualifiche equiparate | | 3.300.000 5.085.000 |
| Commissario e qualifiche equiparate | | 2.565.000 3.195.000 |
| Vice commissario e qualifiche equiparate | | 2.565.000 3.195.000 |

Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 1) che le misure dell'assegno funzionale pensionabile di cui al presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2001 sono rideterminate nei seguenti importi annui lordi, rispettivamente al compimento degli anni di servizio sottoindicati:

| Qualifiche di servizio | 19 anni | 29 anni |
|---|---------|---------------------|
| di servizio | | |
| lire | lire | |
| - | - | - |
| Maresciallo aiutante S.U.P.S. e maresciallo aiutante | | 2.180.000 3.035.000 |
| Maresciallo capo | | 2.180.000 3.035.000 |
| Maresciallo ordinario | | 2.180.000 3.035.000 |
| Maresciallo | | 2.180.000 3.035.000 |
| Brigadiere capo | | 2.145.000 2.985.000 |
| Brigadiere | | 2.145.000 2.985.000 |
| Vice brigadiere | | 2.145.000 2.985.000 |
| Appuntato scelto | | 1.725.000 2.145.000 |
| Appuntato | | 1.725.000 2.145.000 |
| Carabiniere scelto e finanziere scelto | | 1.725.000 2.145.000 |
| Carabiniere e finanziere | | 1.725.000 2.145.000 |

Art. 6.

Indennita' pensionabile

1. L'indennita' prevista all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, modificato dall'[art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150](#), e' incrementata, rispetto alle misure vigenti al 30 giugno 1988:

- a) del cinque per cento a decorrere dal 1 luglio 1989;
- b) del nove per cento, ivi compreso il precedente incremento, a decorrere dal 1 gennaio 1990;
- c) del venti per cento, ivi compresi i precedenti incrementi, a decorrere dal 1 maggio 1990.

2. A decorrere dal 1 maggio 1990, l'autonoma maggiorazione di stipendio prevista dall'[art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150](#), e' soppressa.

Art. 7.

Indennita' di rischio da radiazioni

1. Al personale medico e tecnico, sottoposto in continuita'

all'azione di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, e' corrisposta un'indennita' di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire duecentomila.

2. La suddetta indennita' spetta al personale sopra specificato tenuto a prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della sanita' n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreche' il rischio da radiazioni abbia carattere professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l'attivita' senza sottoporsi al relativo rischio.

3. Al personale non compreso nel comma 1 e che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel medesimo comma, e' corrisposta un'indennita' di rischio lorda di lire cinquantamila. L'individuazione del predetto personale va effettuata da apposita commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni all'amministrazione, nominata dal capo del personale dell'amministrazione interessata; tale commissione, ove necessario per corrispondere a particolari esigenze, puo' essere articolata anche territorialmente.

4. L'indennita' di rischio da radiazioni di cui al presente articolo non e' cumulabile con l'indennita' di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146](#), e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi.

Art. 8.

Trattamento di missione

1. Le misure intere lorde giornaliere dell'indennita' di missione sono le seguenti:

a) livello V, VI, VI-bis, VII, VIII ed VIII-bis: L. 39.600;

b) livello IV: L. 28.800.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1990 per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore, al personale compete il rimborso delle spese documentate, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di L. 30.000 per il primo pasto e di complessive 60.000 per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto. (2)

3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, compete un importo pari al trenta per cento delle vigenti misure delle indennita' orarie e giornaliere. Non e' ammessa in ogni caso opzione per l'indennita' di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere. **((3))**

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima localita' di durata non inferiore a trenta giorni e' consentito il rimborso delle spese per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreche' risulti economicamente piu' conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima localita'.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al comma 2 sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1 gennaio 1991, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica piu' elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'amministrazione, puo' essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di qualifica piu' elevata.

7. Al personale in trasferta che, nella localita' di missione, non possa consumare i pasti o pernottare per comprovate esigenze di servizio, risultanti dal provvedimento con cui la missione stessa e' disposta, compete l'indennita' di missione nella misura prevista dal comma 1 per ogni ventiquattro ore di permanenza fuori sede ed in ragione di un ventiquattresimo per le ore residuali, ai sensi della [legge 18 dicembre 1973, n. 836](#), e successive modificazioni. L'indennita' e' ridotta del cinquanta per cento qualora il dipendente in missione e' tenuto, a seguito di provvedimento dell'amministrazione, a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione medesima. **((3))**

AGGIORNAMENTO (2)

Il [D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395](#) ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'[art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.147](#), i limiti di spesa per i pasti da consumare per incarichi di missione aventi durata non inferiore ad otto ore sono determinati come segue:

L. 42.000 per un pasto;

L. 83.600 per due pasti".

AGGIORNAMENTO (3)

Il [D.P.R. 10 maggio 1996, n. 359](#) ha disposto (con gli artt. 6, comma 1 e 15, comma 1) che "A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, le percentuali indicate all'art. 8, commi 3 e 7, del [decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147](#), sono rideterminate entrambe nella misura del 40 per cento".

Art. 9.

Indennita' integrativa speciale nella tredicesima mensilita'

1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennita' integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilita', e' incrementata di un importo lordo pari a L. 48.400.

2. Il beneficio derivante dall'applicazione del comma 1 e' proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilita' non compete in misura intera.

Art. 10.

Indennita' di ordine pubblico fuori sede

1. Al personale della Polizia di Stato, comandato in servizio di ordine pubblico fuori sede in maniera isolata o collettiva, compete, in sostituzione dell'indennita' di cui all'[art. 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204](#), e successive modificazioni ed integrazioni, un'indennita' giornaliera di ordine pubblico fuori sede nelle seguenti misure:

- a) livello V, VI, VI-bis, VII, VIII ed VIII- bis: L. 40.000;
- b) livello IV: L. 30.000.

2. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui al comma 1:

a) le frazioni del servizio di ordine pubblico di quattro o piu' ore comportano l'attribuzione della indennita' di ordine pubblico fuori sede in misura intera; per le frazioni, aventi durata inferiore a quattro ore, l'indennita' e' dovuta in ragione di un ventiquattresimo per ogni ora di servizio di ordine pubblico fuori sede;

b) l'indennita' compete per il servizio di ordine pubblico in localita' poste in comune diverso dalla ordinaria sede di servizio;

c) l'indennita' non e' cumulabile con l'indennita' di marcia e con il trattamento economico di missione;

d) in caso di servizio che non comporta il pernottamento fuori sede, l'indennita' di cui al comma 1 e' ridotta del trenta per cento;

e) il personale in servizio di ordine pubblico fuori sede e' obbligato a consumare il vitto fornito dall'amministrazione e ad alloggiare in locale messo a disposizione dalla stessa amministrazione.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal 1 giugno 1990.

Art. 11.

Presenza qualificata

1. Il supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto, previsto dall'[art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135](#), nella misura stabilita dall'[art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150](#), per il personale che, a turno, e' tenuto ad assicurare l'obbligo di cui all'[art. 64 della legge 1 aprile 1981, n. 121](#), cosi' come disciplinato dall'[art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782](#), e' quintuplicata per ciascun turno, con effetto dal 1 luglio 1990.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e' fissato il contingente di personale della Polizia di Stato da poter impiegare nei turni di cui al comma 1.

3. La maggiorazione di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista nell'art. 12. **((2a))**

AGGIORNAMENTO (2a)

Il [D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395](#) ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui all'[art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147](#), e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno".

Art. 12.

Servizi esterni

1. Il supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto, previsto dall'[art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135](#), nella misura stabilita dall'[art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150](#), e' triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi

quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio. Tale maggiorazione non e' cumulabile con quella di cui all'art. 11 ed ha decorrenza dal 1 luglio 1990.

2. Il supplemento giornaliero di cui al comma 1 e' quintuplicato per il personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedì di Pasqua e Ferragosto.

Art. 13.

Congedo ordinario

1. La fruizione del congedo ordinario puo' essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volonta' del dipendente, ma imputabili a cause di forza maggiore.

2. Il diritto al congedo ordinario non e' riducibile in ragione di assenza per infermita', anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale e' possibile godere del congedo ordinario spetta all'amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

3. Le infermita' insorte durante la fruizione del congedo ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare.

4. La ricorrenza del Santo Patrono nel comune sede di servizio, se ricadente in giornata lavorativa feriale, e' considerata come congedo ordinario oltre il limite previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 14.

Assenze obbligatorie

1. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell'[art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204](#), vanno garantite, oltre al trattamento economico ordinario, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti.

Art. 15.

Copertura assicurativa

1. L'Amministrazione della pubblica sicurezza e' tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio.

2. La polizza di cui al comma 1 e' rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nella assicurazione obbligatoria di terzi, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprieta' del dipendente, nonche' di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto.

3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprieta' dell'amministrazione saranno in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e del personale di cui sia stato autorizzato il trasporto.

4. I massimali delle polizze di cui al presente articolo non possono eccedere quelli previsti, per i corrispondenti danni, dalla legge per l'assicurazione obbligatoria.

5. Gli importi liquidati dalle societa' assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e di quelle previste dal presente articolo sono detratti dalle somme eventualmente spettanti a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

Art. 16.

Attivita' culturali e ricreative

1. Ai fini di una migliore efficienza dei servizi, conseguibile anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione culturale e con il benessere psicofisico, l'Amministrazione della pubblica sicurezza puo' istituire, nelle proprie strutture, o demandare ad enti, forniti di personalita' giuridica, che abbiano come finalita' la prestazione di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, servizi ricreativi, culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.

2. La gestione di tali servizi puo' essere affidata ad organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione ed e' sottoposta alla vigilanza di un comitato interno formato, a maggioranza, da rappresentanti dell'amministrazione e che preveda anche la partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. Quando esistono enti assistenziali con personalita' giuridica di diritto pubblico o riconosciuti di interesse pubblico, aventi per finalita' le prestazioni di servizi sociali ed assistenziali a favore del personale destinatario del presente regolamento, l'esercizio, le iniziative e la gestione di tali attivita' possono essere demandate ai suddetti enti.

3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 1, l'amministrazione puo', compatibilmente con le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative, mettere a disposizione degli enti e organismi di cui al comma 2, nonche' di eventuali associazioni fra i dipendenti all'uopo costituite, adeguativalocali che, in quanto utilizzati per scopi istituzionali sono esenti da canoni.

4. L'amministrazione iscrive negli appositi capitoli degli statuti di

previsione le spese per la manutenzione ordinaria dei locali messi a disposizione.

5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori interessati

partecipano con una quota che non puo' eccedere il trenta per cento del costo complessivo, salvi i casi diversamente regolati da disposizioni legislative.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da

emanarsi, su proposta del Ministro dell'interno e sentite le organizzazioni sindacali di polizia di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sara' definito il regolamento tipo degli organismi di cui al primo periodo del comma 2, se costituiti.

Art. 17.

Disciplina del personale in aspettativa sindacale

1. L'aspettativa per motivi sindacali di cui agli articoli 88 e 89 della [legge 1 aprile 1981, n. 121](#), e successive modificazioni ed integrazioni, ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale, che deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'interno e per conoscenza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica, alla quale deve essere anche inviato il decreto di ripartizione delle aspettative di cui al terzo comma del citato art. 88. **((2))**

AGGIORNAMENTO (2)

Il [D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395](#) ha disposto (con l'art. 27, comma 6) che a partire dal 1 gennaio 1996 il presente articolo cessa di avere efficacia.

Art. 18.

Permessi sindacali retribuiti

1. I permessi sindacali di cui all'[art. 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121](#), sono attribuiti in misura non inferiore al turno di servizio giornaliero per l'espletamento del mandato sindacale.

2. I permessi complessivamente spettanti a ciascuna organizzazione sindacale, secondo i criteri fissati nell'art. 19, non possono superare mensilmente, per ciascun avente diritto di ciascuna organizzazione sindacale, nove turni di servizio giornaliero.

3. I permessi sindacali sono concessi salve inderogabili ed eccezionali esigenze di servizio. **((2))**

AGGIORNAMENTO (2)

Il [D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395](#) ha disposto (con l'art. 28, comma 9) che a partire dal 1 gennaio 1996 il presente articolo cessa di avere efficacia.

Art. 19.

Monte orario complessivo dei permessi sindacali

1. Il monte ore annuo complessivamente a disposizione per i permessi di cui all'art. 18 e' determinato in tre ore per ogni dipendente di ruolo in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. La ripartizione del monte ore di cui al comma 1, da rapportare in turni giornalieri di servizio, e' effettuata in proporzione al grado di rappresentativita' di ciascuna organizzazione sindacale, accertato in base al numero delle deleghe rilasciate all'amministrazione per la riscossione del contributo sindacale, entro la data del 31 dicembre di ciascun anno, avendo cura di rispettare il diritto alla riservatezza per quanto riguarda i nominativi dei deleganti. Il quindici per cento del monte orario e', in ogni caso, ripartito in parti uguali fra le organizzazioni sindacali di cui al decreto del Ministro per la funzione pubblica 3 agosto 1989, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989; deve comunque essere garantita ad ognuna delle predette organizzazioni sindacali una giornata lavorativa al mese per provincia a titolo di permesso sindacale.

3. La ripartizione di cui al comma 2 e' effettuata con provvedimento del Ministro dell'interno e comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed alle organizzazioni sindacali destinatarie, entro il 31 marzo di ciascun anno.

4. Sulla base delle indicazioni fornite dalle diverse organizzazioni sindacali, il Ministero dell'interno provvede alla ripartizione tra gli organismi statutari provinciali, regionali e nazionali dei permessi spettanti a ciascuna organizzazione sindacale.

5. Le modalita' per la concessione dei permessi retribuiti sono definite, sentite le organizzazioni sindacali interessate, tenendo conto in particolare delle condizioni organizzative degli uffici.

6. Oltre ai permessi retribuiti di cui all'art. 18, possono essere concessi, salve inderogabili ed eccezionali esigenze

di servizio, ulteriori permessi retribuiti esclusivamente per la partecipazione a congressi e convegni nazionali previsti dagli statuti delle organizzazioni sindacali aventi titolo ai permessi di cui al medesimo art. 18, ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione della amministrazione. Tali permessi non si computano nel contingente complessivo di cui al comma 1. Non si computa altresì in detto contingente la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali statutari, nazionali centrali e periferici, secondo criteri fissati dal Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. **((2))**

AGGIORNAMENTO (2)

Il [D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395](#) ha disposto (con l'art. 28, comma 9) che a partire dal 1 gennaio 1996 il presente articolo cessa di avere efficacia.

Art. 20.

Igiene e sicurezza del lavoro

1. L'amministrazione provvede all'adozione di idonee iniziative volte a garantire l'applicazione della regolamentazione comunitaria e di tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, tenendo conto, in particolare, delle misure atte a garantire la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e la prevenzione delle malattie professionali; in ogni caso, almeno nei primi tre mesi di gravidanza le lavoratrici non possono essere adibite ai videoterminali.

2. Nei confronti del personale destinatario del presente regolamento, che opera in condizioni lavorative per le quali è riconosciuto il diritto alla percezione dell'indennità di rischio di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146](#), è istituito apposito libretto sanitario.

Art. 21.

Norma finale di rinvio

1. Restano confermate, ove non modificate o sostituite dal presente regolamento, le disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, 10 aprile 1987, n. 150, e 23 giugno 1988, n. 234.

Art. 22

Onere finanziario

1. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente regolamento si provvede ai sensi del [decreto-legge 1 giugno 1990, n. 127](#).

Art. 23.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio

dei Ministri

GAVA, Ministro dell'interno

CARLI, Ministro del tesoro

CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione

economica

GASPARI, Ministro per la funzione

pubblica

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1990

Atti di Governo, registro n. 80, foglio n. 24